

Settore: RT
Proponente: 45.A
Proposta: 2016/428

del 25/03/2016



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 230

del 25/03/2016

**RISORSE DEL TERRITORIO
AMBIENTE**

Dirigente: MONTANARI Dr.ssa Laura

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CONVENZIONE CON LA LEGA NAZIONALE DIFESA DEL CANE PER IL RICOVERO E LA CUSTODIA DI CANI RANDAGI PRESSO IL "RIFUGIO ROCKY"; PERIODO 1 - 30 APRILE 2016.

OGGETTO: Convenzione con la *Lega Nazionale difesa del cane* per il ricovero e la custodia di cani randagi presso il “Rifugio Rocky”; periodo 1 – 30 Aprile 2016.

IL DIRIGENTE

Lette:

- la Legge del 14/8/91, n. 281 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”;
- la Legge Regionale Emilia Romagna del 7/4/2000 n. 27 avente per oggetto “ Norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina”;
- L’Ordinanza contingibile ed urgente del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali del 16 luglio 2009, recante misure per garantire la tutela e il benessere degli animali di affezione anche in applicazione degli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 aprile 2006;
- La L.R. del 17/2/2005 n.5 “Norme a tutela del benessere animale” come modificata ed integrata dalla L.R. del 29/3/2013, n.3;
- La delibera di G.R. del 16/9/2013 “Approvazione dei requisiti strutturali e gestionali per le strutture di ricovero e custodia di cani e gatti, oasi e colonie feline;

Dato atto che il suddetto tessuto normativo nazionale e regionale prevede:

- l’applicazione del principio della tutela degli animali di affezione, la condanna degli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, il loro sfruttamento a fine di accattonaggio ed il loro utilizzo per competizioni violente, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente;
- che i Comuni, le Province, le Aziende Unità Sanitarie Locali, la Regione, con la collaborazione delle associazioni zoofile ed animaliste interessate non aventi fini di lucro, attuino, ognuno nell’ambito delle proprie competenze, interventi ai fini di cui sopra e per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina, allo scopo di prevenire il randagismo;

Visti, in particolare:

- l’art. 2, comma 2°, della Legge del 14/8/1991, n. 281, ribadito dall’art. 22, comma 1° della Legge Regionale 7/4/2000 n. 27, che fissa il principio che i cani vaganti, catturati, ritrovati o comunque quelli ricoverati presso i Canili Comunali a fronte di rinuncia di proprietà, non devono essere soppressi;
- i seguenti articoli della Legge Regionale del 7/04/2000 n. 27:
- l’art. 2, comma 1°, lettera b), che affida ai Comuni, singolarmente o in forma associata, il compito di realizzare o risanare le strutture pubbliche di ricovero per cani ed eventualmente per gatti e, comunque, garantire la presenza ed il funzionamento di tali strutture;

- l'art. 16, comma 1°, lett. a), b) e c) che affida ai Comuni, singoli o associati, il ricovero e la custodia temporanea dei cani nei casi previsti agli artt. 86 e 87 del Regolamento di Polizia veterinaria approvato con DPR n. 320 del 1954 e comunque quando si presentino esigenze sanitarie e dei cani catturati (per il tempo necessario alla loro restituzione ai legittimi proprietari) o di quelli per i quali non è possibile la restituzione ai proprietari o l'affidamento ad eventuali richiedenti;
- l'art. 16, comma 2°, che afferma che alla gestione di tali strutture per il ricovero e la custodia dei cani, possano partecipare, previa formale convenzione, le associazioni di cui al comma 2° dell'art. 1;
- L'art n. 3 dell'Ordinanza del Ministero della Salute, del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16 luglio 2009, che sancisce la possibilità di avvalersi di servizi e della gestione prestati, per la prosecuzione dei fini statuiti dal tessuto normativo succitato, da associazioni riconosciute in conformità della vigente normativa regionale, onlus o enti morali aventi come finalità principe la protezione degli animali;

Dato atto che:

- il Comune di Reggio Emilia dispone di un canile, situato in Via Felesino n. 4/a, composto da isolamento, reparto temporaneo e permanente;
- l'Amministrazione Comunale di Reggio Emilia ha dato in convenzione all'E.N.P.A. la gestione del medesimo canile di via Felesino (ad eccezione dell'isolamento), adibito al ricovero temporaneo e permanente;
- alcuni cani, che per motivi di spazio non potevano essere accolti presso il canile comunale, sono stati affidati tramite convenzione, alla Sezione di Reggio Emilia della *Lega Nazionale per la difesa del cane* e ricoverati presso il Rifugio Rocky, sito in località San Bartolomeo;

Visti:

- la lettera 28.3.2014 del Servizio Veterinario ASL contenente una serie di prescrizioni al fine di ripristinare le condizioni igienico-sanitarie e strutturali del canile comunale;
- il sequestro amministrativo del 13.09.2014 di una parte del canile (casolare e annessi box esterni) effettuato dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – N.A.S. di Parma dove erano ricoverati n.16 cani, anch'essi posti sotto sequestro amministrativo, ai sensi dell'art.13 della Legge 689/1981;
- il sopralluogo del 09.10.2014 effettuato dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – N.A.S. di Parma effettuato presso la sopraddetta struttura;
- l'ordinanza n.6879 del 9.10.2014 emessa dal Dirigente del Servizio Imprese, Commercio e Tutela Ambientale;

Tenuto presente che in conseguenza dei suddetti provvedimenti la capienza del canile è stata ridotta a 111 cani e che, a maggior ragione, non è in grado di fornire, per carenza di spazio utile, un'adeguata sistemazione ai cani in esubero (tanto più che trattasi in parte di animali sociopatici richiedenti una collocazione singola);

Pertanto da allora si è consolidato il rapporto di convenzione con la *Lega Nazionale per la difesa del cane*, Associazione zoofila non avente finalità di lucro, riconosciuta con D.P.R. n. 922 del 13.8.1964, dotata di una propria struttura, denominata “Rifugio Rocky”, per l’affidamento in custodia di circa n. 25 cani di proprietà del Comune di Reggio Emilia;

Dato atto che tale Associazione, operante sul territorio comunale da diversi anni, offre ampie garanzie di serietà e professionalità, come testimoniano i precedenti rapporti contrattuali con l’Amministrazione Comunale, i quali non hanno mai dato origine a controversie di alcun tipo; inoltre è apprezzata e riconosciuta, oltre alla serietà e professionalità suddette, per una decisa volontà di promuovere le adozioni dei cani ospiti presso la struttura, sgravando, in tal maniera, il Comune dai costi legati al loro mantenimento;

Preso altresì atto che lo Statuto della *Lega Nazionale per la Difesa del Cane*, recepito dal Regolamento della Sezione di Reggio Emilia, stabilisce che l’Associazione non ha finalità di lucro, che i proventi non possano essere divisi tra gli associati e gli eventuali avanzi di gestione debbano venire reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste, che qualunque collaborazione prestata dagli associati, anche se continuativa, è da considerarsi collaborazione spontanea e pertanto non presume l’instaurazione di alcun tipo di lavoro subordinato o di retribuzione;

Rilevata, infine, la modifica operata dall’art. 2 comma 371° della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) all’art. 4 della Legge n. 281/1991, aggiungendo il seguente periodo: “I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono a gestire i canili e i gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti”, da cui agevolmente si può dedurre che lo strumento giuridico per mezzo del quale i comuni possono affidare in gestione i canili è espressamente individuato dalla legge nella convenzione, che ha natura del tutto diversa dal rapporto contrattuale che si instaura a seguito di una procedura di gara, “atteggiandosi come mezzo del tutto peculiare che prescinde dalle regole della concorrenza”;

Verificato che la struttura della Lega del Cane, ovvero il Rifugio Rocky, assicura:

- il rispetto delle garanzie igienico-sanitarie e la tutela del benessere degli animali, ai sensi dell’art. 20 della Legge Regionale del 7/4/2000, n. 27 ed i requisiti citati all’art. n. 1 comma 2 lett. c), d), e), f), g), h) ed i) dell’Ordinanza contingibile ed urgente del 16 luglio 2009;
- una ubicazione salubre e protetta;
- l’esistenza di strutture per i servizi di ricezione ed igienici, dispensa e cucina, infermeria e degenza, deposito;
- la sussistenza di recinti sufficientemente spaziosi per un moto fisiologicamente naturale dei cani, provvisti di bocchetta d’acqua all’ingresso, inclinazione di drenaggio, settore notte riparato e settore giorno parzialmente coperto, cucce;

Considerato:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale del 27/04/2015 I.D. n°78, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2015-2017 e il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);

- che con deliberazione di Consiglio Comunale si provvederà all'approvazione del Bilancio di Previsione 2016 – 2018 e del D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- che con successiva deliberazione di Giunta Comunale si provvederà ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2016 nel quale saranno fissati i requisiti di cui all'art. 192 del D.Lgs. 267/00;
- con decreto del Ministro dell'Interno dell'1 marzo 2016 è stato differito al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2016-2018 e pertanto vengono applicate le norme in materia di esercizio provvisorio di cui all'art. 163 del D.lgs. 267/2000, così come modificato dal D.lgs. n.126/2014;

Ritenuto pertanto opportuno assumere una spesa di € 1.700,00 (iva compresa) limitatamente al periodo 1 – 30 aprile 2016, per il ricovero e la custodia di alcuni cani randagi presso il Rifugio Rocky, sito in località San Bartolomeo, di proprietà della *Lega Nazionale per la Difesa del Cane*;

Precisato che le spese conseguenti a tale servizio di ricovero e custodia sono necessarie ed obbligatorie poiché la normativa nazionale e regionale pone in capo ai Comuni l'obbligo di accudire, con strutture proprie o convenzionate, i cani vaganti, catturati, ritrovati o quelli provenienti da rinuncia di proprietà, trattandosi inoltre di servizio continuativo già attivato negli anni precedenti, ex art. 42, lett. i) del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Rilevato che:

- ⇒ trattandosi di importo inferiore ai € 40.000,00, si ritiene di poter far ricorso al comma 11 dell'art. 125 del D.lgs. n.163/2006 che dispone, per servizi e forniture inferiori all'importo sopra indicato, l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;
- ⇒ ai sensi del combinato disposto degli artt. 125 commi 10 e 11, ultimo periodo del D.lgs. 163/2006 e dell'art. 47 quater comma 2° del Regolamento per la disciplina dei contratti si procede ad affidamento diretto essendo l'importo inferiore a € 40.000;
- ⇒ stante l'urgenza e la necessità di garantire la continuità del servizio dei cani custoditi presso il canile di proprietà della società agricola "Madonna della Guadalupe" s.r.l., sito a Castelnuovo di Sotto, non sono state attivate le modalità previste da Consip S.p.A. di ordine diretto d'acquisto (O.d.A.) o di richiesta di offerta (R.d.O.);

Dato atto che quando verrà approvato il Bilancio di Previsione 2016-2018, il servizio di cui trattasi sarà affidato in conformità al D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012;

Visti:

- Il Decreto Legislativo n. 267/2000 ed in particolare gli articoli nn. 42 comma 2°, lett .i), 107, 151 comma 4° e 183;
- gli articoli 56 e 57 dello Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

- l'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- l'art. 41 del R.D. n. 827 del 23.5.1924;
- il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- la Legge n. 281/1991 e la Legge Regionale n. 27/2000;
- l'Ordinanza contingibile ed urgente del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 16 luglio 2009;
- la Sentenza n. 3021 del 2 aprile 2007 - TAR Campania, Napoli, sez. I
- l'art. 2, comma 371° della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008);

D E TERMINA

1. di approvare il seguente schema di convenzione, da stipularsi tra il Comune di Reggio Emilia, rappresentato dal Dirigente del Servizio Ambiente, D.ssa Laura Montanari e la *Lega Nazionale difesa del cane*, Associazione zoofila di promozione sociale non avente finalità di lucro, riconosciuta con D.P.R. n. 922 del 13.8.1964, rappresentata dal Presidente della Sezione di Reggio Emilia, ing. Aldo Gualdi:

Premesso quanto esposto nella motivazione dell'atto di approvazione del presente schema di convenzione, costituente, pertanto, parte integrante dello stesso, si stipula quanto segue:

Art. 1

La presente convenzione disciplina il ricovero e la custodia, presso il "Rifugio Rocky", di proprietà della Lega Nazionale per la Difesa del Cane, sezione di Reggio Emilia, di cani provenienti dal Comune di Reggio Emilia, per il periodo 01/04 – 30/04/2016.

Art. 2

La Lega del Cane si obbliga a ricoverare e custodire durante il periodo della convenzione fino a 25 cani di proprietà del Comune di Reggio Emilia o, comunque, provenienti dal suo territorio. Il gestore si impegna inoltre ad accettare fino a 10 (dieci) cani in più rispetto al numero massimo previsto in convenzione. Ogni conferimento contemporaneo di cani non dovrà superare le 10 (dieci) unità'.

Al fine di programmare adeguatamente il conferimento la Lega farà unicamente riferimento al Canile comunale o al Servizio Ambiente, concordando la data con il necessario preavviso e, in caso di conferimenti successivi, programmandoli a distanza di almeno 15 (quindici) giorni.

Art. 3

La Lega del cane si impegna ad accettare il conferimento di cani che siano in permanenza presso la struttura comunale da almeno 60 giorni.

Sono escluse dal conferimento le cucciolate d'età inferiore a 60 (sessanta) giorni.

Art. 4

I cani conferiti dovranno essere muniti di documento dell'avvenuto tatuaggio o microchip di riconoscimento, di certificato veterinario che attesti il buono stato di salute, di libretto sanitario con le date relative alle sverminazioni assunte (una ad ampio spettro ed una specifica contro la tenia) ed alle vaccinazioni. Per i cani superiori all'anno di età e' sufficiente una vaccinazione quadrivalente (CHLP); per i cani inferiori all'anno d'età e' necessario il richiamo della quadrivalente (CHLP) dopo quindici giorni dalla prima vaccinazione

Tutti i cani dovranno essere accompagnati da un certificato che attesti la loro negatività alla Leishmaniosi canina..

Tutti i cani dovranno essere accompagnati da un certificato che attesti la loro negatività alla filariosi cardiopolmonare. Pertanto i cani che risultassero positivi al test filaria, dovranno essere sottoposti al trattamento farmacologico necessario alla loro guarigione, prima dell'arrivo al Rifugio; saranno comunque esclusi dall'obbligo della negatività tutti i cani di età superiore ai 10 anni, oppure i cani per i quali il Servizio veterinario attesti la pericolosità del trattamento antifilariosi.

Sarà a carico del "Rifugio Rocky" della Lega Nazionale per la difesa del cane procedere alle successive terapie di prevenzione.

I cani conferiti non dovranno presentare infestazioni da parassiti esterni (zecche e pulci).

I cani sottoposti ad intervento chirurgico possono essere conferiti solo dopo che sono stati dichiarati fuori pericolo .

E' escluso il conferimento di cani giudicati pericolosi per l'uomo e/o per gli altri cani dal Servizio veterinario dell'A.U.S.L..

Qualora il Servizio veterinario attesti la sopravvenuta pericolosità di alcuno dei cani conferiti verranno restituiti al Comune di Reggio Emilia .

Qual'ora fossero conferiti al Rifugio Rocky cani in prima accoglienza, cioè che non abbiano trascorso i 60 gg di legge presso la struttura comunale di Reggio Emilia, ai suddetti saranno eseguite, oltre alla visita veterinaria i trattamenti contro i parassiti intestinali e le vaccinazioni necessarie (CEPL), nonché l'inserimento del microchip fornito dal comune di RE, al quale sarà consegnato l'apposita documentazione attestante l'avvenuta microchippatura. I cani saranno anche testati per la Leishmaniosi e per la Filariosi Cardiopolmonare. Per i cani superiori all'anno di età è sufficiente la vaccinazione quadrivalente (CEPL), per i cani inferiori all'anno di età e ai cuccioli saranno effettuate tutte le vaccinazioni ritenute più opportune dal responsabile veterinario del Rifugio Rocky.

Tutte le spese veterinarie ordinarie e straordinarie saranno a carico del Comune di RE e computate come segue :

SPESE ORDINARIE:

- *test feci: 5,00 euro*
- *antiparassitario sistemico 5.00 euro*
- *antiparassitario cutaneo 5.00*
- *vaccinazioni (di tutti i tipi) 5.00 euro cadauna*
- *test leishmania e filaria (unico prelievo) 10.00 euro*
- *microchippatura (con chip fornito dal Comune) a nostro carico*

SPESE STRAORDINARIE:

- *gli interventi e terapie SALVAVITA saranno a carico del Comune di RE*

Art. 5

La Lega del Cane assicura ai cani di proprietà del Comune di Reggio Emilia ospitati presso il “Rifugio Rocky”:

- l'alimentazione, che sarà a base di carne, riso, verdure, pane, pasta e mangimi specifici;

- l'assistenza sanitaria veterinaria necessaria per la salvaguardia della salute del cane comprensiva delle terapie di cura delle patologie e di profilassi quali sverminazioni annuali, richiami annuali delle vaccinazioni, chemioprolassi per la filaria, interventi chirurgici, se necessari. Tale assistenza sarà prestata da personale veterinario incaricato dalla Lega Nazionale per la difesa del Cane, sezione di Reggio Emilia.

Ogni decesso sarà comunicato con regolare certificato veterinario che ne attesti le cause. Non saranno addebitati alla responsabilità della Lega del cane i decessi avvenuti per cause indipendenti dalla propria volontà.

Art. 6

La Lega del Cane si impegna ad annotare tempestivamente e tenere aggiornato sul registro di cui nella premessa l'iscrizione dei cani provenienti dal Comune di Reggio Emilia, i decessi e gli affidamenti in adozione con le relative date.

Art. 7

La Lega si impegna a privilegiare le richieste di affidamento ai privati dei cani abbandonati e ritrovati nel territorio di Reggio Emilia. La valutazione sull'idoneità dei privati affidatari sarà affidata esclusivamente alla Lega del Cane.

Art. 8

La Lega si impegna a comunicare immediatamente al Comune di Reggio Emilia i casi di affidamento o decesso al fine di programmare eventuali nuovi conferimenti.

Art. 9

La Lega si impegna ad inviare tempestivamente all'ufficio Anagrafe Canina del Comune i dati utili all'identificazione dei cani deceduti, al fine di permettere la verifica circa la proprietà dei succitati in capo al Comune e poter procedere all'incenerimento delle spoglie dell'animale, che non sarà più effettuata presso l'inceneritore comunale, causa la sua totale dismissione, ma per mezzo di ditte offerenti tale servizio.

Tale incombenza risulta essere indispensabile al servizio scrivente, al fine di monitorare minuziosamente ed in tempo reale i costi relativi a tale servizio.

Art. 10

La Lega si impegna a consentire l'accesso in qualsiasi momento al personale del Servizio Ambiente del Comune di Reggio Emilia per l'effettuazione di ispezioni finalizzate a verificare il rispetto delle norme sulla tutela del benessere psicofisico degli animali e degli obblighi previsti dalla presente convenzione;

Art. 11

Il Comune di Reggio Emilia si impegna a corrispondere alla Lega del Cane, a fronte degli obblighi dalla stessa assunti, € 1,80 + IVA al giorno per ciascun cane. Per quanto riguarda il computo mensile, qualora il conferimento avvenga successivamente al giorno 16 del mese, il pagamento verrà considerato a partire dal mese successivo; qualora il conferimento sia effettuato prima del giorno 16 del mese, sarà considerato un intero mese di permanenza.

La liquidazione del corrispettivo dovuto sarà effettuata bimestralmente e terrà conto delle presenze, dei nuovi ricoveri, dei decessi e degli affidamenti.

Il pagamento sarà effettuato posticipatamente ogni bimestre con scadenza fissata al termine del bimestre successivo, dietro presentazione di regolare fattura.

Art. 12

La presente convenzione decorre dal 01/04 e termina il 30/04/2016.

Le parti si impegnano a comunicare reciprocamente i propri intendimenti futuri in tempo utile prima della scadenza.

Nel caso di comunicazione di disdetta il Comune di Reggio Emilia provvederà al ritiro dei propri cani entro la data di scadenza della convenzione.

Art. 13

Le parti si impegnano a collaborare tra loro per l'attuazione di iniziative volte alla prevenzione del fenomeno del randagismo.

Art. 14

L'inadempimento di alcuna delle obbligazioni previste dalla presente convenzione dà diritto ad entrambe le parti di risolvere il rapporto previa diffida ad adempiere, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno.

Art. 15

Le eventuali controversie derivanti dal rapporto disciplinato dalla presente convenzione saranno sottoposte alla decisione di un collegio di tre arbitri nominati uno per ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia.

Art. 16

Agli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, il Comune di Reggio Emilia elegge il proprio domicilio presso la propria sede in Piazza Prampolini n.1,- Reggio Emilia e la Lega Nazionale per la difesa del Cane, sezione di Reggio Emilia, presso la propria sede, il "Rifugio Rocky", Via del Casinazzo n. 3, S. Bartolomeo, Reggio Emilia.

Art. 17

Le spese relative alla stipulazione della presente convenzione sono a carico del Comune di Reggio Emilia.

2. di impegnare la spesa di € 1.700,00 (IVA compresa) a favore del creditore Lega Nazionale per la Difesa del Cane, sezione di Reggio Emilia, per il corrispettivo relativo al ricovero e alla custodia di cani randagi presso il “Rifugio Rocky” di S.Bartolomeo, per il periodo 01 – 30/04/2016;
3. di imputare la spesa di € 1.700,00 alla Missione 09 – Programma 02 titolo 1 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/11/2011 1.03.02. 99.999 del Bilancio 2015/2017 – Esercizio 2016 – al capitolo che nel P.E.G. per l'esercizio 2016 verrà iscritto in sede corrispondente al cap. 27955 denominato “Prestazioni di servizio per tutela ambientale e gestione canile” del P.E.G. 2015, centro di costo: 0190, codice CO.GE. G3, cod. cont. Amb. 8.c, codice prodotto: 2016_PD_4521, integrando l'impegno **2016/394**;
4. di dare atto che ai fini della contabilità economica il suddetto importo di € 1.700,00 costituisce costo per l'esercizio finanziario 2016;
5. di richiedere l'assunzione della suddetta spesa, pur nelle more di approvazione del Bilancio per l'esercizio 2016, al fine di garantire la continuità gestionale e l'operatività del servizio, poiché la legislazione nazionale e regionale pone in capo ai Comuni l'obbligo di accudire, con strutture proprie o convenzionate, i cani vaganti, catturati, ritrovati o quelli provenienti da rinuncia di proprietà, tenuto comunque presente che la spesa è gestita per dodicesimi, quindi nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 163 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
6. di disporre l'invio alla Ragioneria Comunale per le procedure di cui all'art. 151, comma 4°, del Decreto legislativo n. 267/20000.

IL DIRIGENTE
D.ssa Laura Montanari